

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che il Piano Territoriale del Parco regionale del Corno alle Scale (P.T.P.) è stato adottato dal Consiglio provinciale di Bologna con deliberazione n. 218 in data 23/7/1991;
- che il medesimo Piano, a seguito di regolare pubblicazione e di controdeduzioni alle osservazioni ricevute, è stato trasmesso alla Regione per l'approvazione con nota prot. 20632 in data 21/1/1993;
- che il P.T.P. è stato esaminato dal Comitato Consultivo Regionale per l'Ambiente naturale (C.C.R.A.N.) nella seduta del 16/11/1994, che si è espresso con parere n. 3;
- che detto parere ha valutato il P.T.P. meritevole di approvazione a condizione che venissero introdotte le modifiche e le integrazioni descritte nel "Considerato" del parere medesimo;
- che la Giunta regionale con delibera 554 in data 28 febbraio 1995 ha richiesto alla Provincia di Bologna di modificare il P.T.P. in conformità alle determinazioni del citato parere n. 3/94 del CCRAN;
- che la Provincia di Bologna con nota del 29/5/1997, assunta al protocollo regionale in data 5/6/97, P.N. 14655, ha trasmesso la delibera consiliare n. 25 del 25/3/97 di controdeduzioni, corredata dai relativi allegati parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- che gli atti tecnici allegati alla delibera 25/97 sono costituiti da:
 - Relazione illustrativa delle modifiche apportate, corredata di Allegato 1 - Relazione sulle controdeduzioni alle osservazioni;

- Tavola di confronto tra la zonizzazione controdedotta e quella modificata a seguito del parere regionale in scala 1:10.000 - Allegato 2 alla Relazione illustrativa;
 - Previsioni di Piano - Elaborato T.1 in scala 1:10.000;
 - Sistema di accessibilità e fruizione del Parco - Elaborato T.2 in scala 1:10.000;
 - Assetto delle proprietà - Elaborato T.3 in scala 1:10.000;
 - Gestione della vegetazione - Tipologie di vegetazione e di intervento - Elaborato T.4 in scala 1:10.000;
 - Norme di attuazione;
 - Programma finanziario di massima e quadro di coordinamento degli interventi prioritari;
- che la "Relazione illustrativa delle modifiche apportate" dà conto, con riferimento ai singoli punti delle richieste regionali, delle posizioni assunte dall'Amministrazione provinciale, dando risposta alle richieste avanzate;
 - che le controdeduzioni provinciali hanno affrontato gli argomenti messi in luce dal parere regionale e appaiono complessivamente corrette e condivisibili;
 - che tuttavia, trattandosi in numerosi casi di ridefinizione delle scelte in relazione agli approfondimenti effettuati o di riorganizzazione complessiva dell'articolato delle norme, è necessario entrare nel merito di alcuni punti;
 - che, in particolare, per quanto riguarda la cartografia l'Amministrazione provinciale ha provveduto a rivedere le zonizzazioni del Parco secondo le indicazioni e gli indirizzi forniti col citato parere regionale. La cartografia prodotta, allegata alla delibera di

controdeduzioni, dà atto di tali ridefinizioni, che appaiono coerenti e condivisibili, fatta eccezione per quanto riguarda i seguenti punti:

- si condivide la indicazione delle zone A così come proposta, fatta eccezione per l'area perimetrata in colore rosso alla tavola T.1, nei pressi del Balzo del Fabbuino che dovrà essere ricompresa nelle zone B2, in quanto si tratta di boschi con grado di artificializzazione elevato, che non presentano quindi le caratteristiche di "zona A";
- la perimetrazione delle zone B2 comprende al suo interno anche la "area attrezzata di terminale" in località Segavecchia; in relazione alla destinazione ed agli usi previsti tale area, come perimetrata con linea di colore rosso alla tavola T.2, dovrà far parte del pre-parco;
- nelle tavole T.1, T.2 e T.3 appaiono dei perimetri contraddistinti dalla lettera "u" a cui corrisponde, nella legenda delle medesime tavole, la dizione "Zone urbanizzate", che non ha alcun riscontro nelle N. di A., non discende dalle richieste regionali, né corrisponde al perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 13 della L.R. 47/78, richiamato dall'art. 12 della L.R. 11/88 e individuato dal vigente P.R.G. del Comune di Lizzano in Belvedere per i centri abitati.
Tale perimetro viene pertanto modificato d'ufficio per gli abitati di Poggioforato, Casale, Monte Acuto dell' Alpi, Pianaccio, portandolo a coincidere con quello di P.R.G., in conformità ai citati articoli delle LL.RR. 47/78 e 11/88. All'interno del T.U. valgono le disposizioni del vigente P.R.G. del Comune di Lizzano in Belvedere.
Le aree che vengono escluse dalla perimetrazione del T.U. rimangono soggette alle disposizioni relative alle zone di PTP in cui ricadono.
I perimetri, ugualmente contraddistinti dalla lettera "u", che comprendono alcuni degli edifici o gruppi di edifici esistenti sul territorio vengono soppressi, in quanto verrebbero a creare una disparità di trattamento nei confronti dei privati

interessati; gli edifici compresi in tali perimetri e in generale gli edifici esistenti nelle diverse zone del Parco sono perciò soggetti alle norme di zona in cui ricadono;

- nella tavola T.2 sono individuati, fra l'altro, i Bivacchi, i Parcheggi di servizio al Parco, i Progetti di intervento particolareggiato.

Per quanto riguarda i parcheggi, dovrà essere eliminato quello di progetto in località Casale, non presente nel P.T.P. adottato, in quanto non appare corretto localizzare, in zona di Pre-Parco, una struttura di servizio al Parco in area già destinata all'espansione dell'abitato dal P.R.G. vigente; le N.d.A. potranno stabilire, in forma di indirizzo per il P.R.G., che nell'attuazione delle zone di espansione i parcheggi vengano realizzati in modo da poter essere utilizzati anche per la fruizione del Parco.

La previsione di nuovo parcheggio in località La Boccia interessa una delle poche radure del bosco nel territorio del Parco che, pur non presentando di per sé particolarità vegetazionali, costituisce elemento rilevante ai fini della diversità complessiva. Per tale motivo il parcheggio dovrà interessare la sola porzione di area attualmente priva di vegetazione spontanea, in prossimità della strada.

In merito alla previsione dei due Progetti di intervento particolareggiato in località Madonna dell'Acerò e Cavone, si ritiene che gli stessi debbano essere eliminati, in quanto la nuova formulazione del corpo normativo proposto, con le precisazioni specificate più oltre in riferimento alle N.d.A., appare già contenere tutte le indicazioni e gli elementi necessari per assicurare la correttezza e l'efficacia degli interventi necessari in tali aree, che potranno perciò essere realizzati attraverso interventi diretti, senza l'obbligo di ricorrere ad uno strumento particolareggiato preventivo. Si ricorda inoltre, in particolare per Madonna dell'Acerò, che l'area è individuata come zona di tutela naturalistica dal P.T.P.R. e che quindi gli interventi dovranno essere coerenti con

le prescrizioni dell'art. 25 delle norme di tale Piano;

- che la cartografia, in particolare la tavola T.3, contiene numerose indicazioni di parcheggi di progetto al di fuori del perimetro del parco e del pre-parco; tali previsioni sono prive di qualsiasi efficacia in quanto esterne all'area disciplinata dal P.T.P.;
- che per quanto riguarda le Norme di attuazione del P.T.P., le stesse sono state riviste per apportarvi le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti richiesti nel parere regionale e la nuova formulazione appare complessivamente condivisibile. E' tuttavia necessario apportare d'ufficio alcune ulteriori modifiche ed integrazioni, per renderla completamente coerente con la legislazione e gli strumenti di programmazione sovraordinati vigenti, come di seguito specificato:

art. 1 - Definizioni e generalità

In considerazione dei più recenti indirizzi, e delle più specifiche conoscenze scaturite dall'attuazione della Direttiva CEE 92/43 (Habitat), le finalità specifiche del Parco, descritte a pag. 4 dovranno essere integrate con il seguente alinea:

- "la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante il territorio ed il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente dovrà essere perseguita, in particolare, attraverso la tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale";

La formulazione del comma all'inizio di pag. 5, non corrisponde al dettato di legge e dovrà quindi essere sostituita dalla seguente:

"Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 11/88 e s.m. le aree comprese nei territori urbanizzati sono escluse dai vincoli del P.T.P. A tal fine nell'elaborato T.1 - Previsioni di Piano - sono stati individuati con apposita simbologia "u" le aree aventi le caratteristiche di territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m."

Alla medesima pagina 5 nel comma che precede l'elencazione degli elaborati, in relazione a quanto più oltre precisato, la frase "Le presenti norme, oltre che agli Elaborati grafici (omissis) che hanno valore di cartografia specialistica", deve essere sostituita dalla seguente:

"Le presenti norme fanno riferimento alle tavole in scala 1:10.000, Elaborati grafici T.1, T.2, T.3, T.4 nonchè alle tavole contenute nell'Elaborato 1- Analisi e indicazioni specifiche di settore".

Il comma successivo, alla fine di pag. 5, elenca gli elaborati che compongono il Piano, richiamando tutti quelli che, nelle diverse fasi del procedimento, sono stati via via allegati agli atti deliberativi; è necessario, per la gestione del Piano, che siano invece chiaramente indicati i soli atti approvati in via definitiva, in quanto sono gli unici costitutivi del P.T.P. vigente, di riferimento per la normativa. L'elencazione in questione dovrà quindi essere così sostituita:

"Il presente Piano si compone dei seguenti elaborati:

Elaborato 1

- Analisi e indicazioni specifiche di settore (con allegati grafici in scala 1:10.000 e 1:25.000);
- Elaborati grafici di piano
 - T.1 Previsioni di Piano (Scala 1:10.000);
 - T.2 Sistema di accessibilità e fruizione del Parco (Scala 1:10.000);
 - T.3 Assetto delle proprietà (Scala 1:10.000);
 - T.4 Gestione della vegetazione. Tipologie di vegetazione e di intervento (Scala 1:10.000);
- Norme di attuazione
- Programma finanziario di massima e quadro di coordinamento degli interventi prioritari.

Lo "Studio di fattibilità per un sistema di trasporto

collettivo", Elaborato 1.1 costituisce un allegato al Piano."

art. 2. Attuazione del PTP

Il paragrafo relativo al Regolamento del Parco contiene alcune formulazioni non del tutto precise e pienamente conformi alle disposizioni di legge. Pertanto i due alinea finali, a pag. 8, dovranno essere sostituiti con la seguente formulazione:

"Il Regolamento è elaborato dall'Ente di gestione del Parco ed approvato dalla Provincia entro 180 giorni dall'approvazione del P.T.P. Successivamente alla sua approvazione deve essere inviato alla Giunta regionale, che può apportarvi modifiche entro i successivi 90 giorni, decorsi i quali il Regolamento acquista efficacia. Ove leggi di settore lo prevedano, ed in particolare per quanto riguarda la raccolta dei prodotti del sottobosco e l'esercizio dell'attività venatoria nel pre-parco, possono essere predisposti dall'Ente di gestione Regolamenti stralcio temporanei, della durata massima di 1 anno, secondo le medesime procedure sopra descritte".

Il paragrafo "Recepimento delle previsioni del P.T.P. da parte del PRG comunale" richiama, fra l'altro, all'ultimo capoverso l'obbligo dell'acquisizione del parere di conformità dell'Ente di gestione. L'argomento è ripreso all'art. 3, punto 3.7 non distinguendo chiaramente le diverse casistiche da riferire rispettivamente al parere di conformità di cui all'art. 14 quinquies della L.R. 11/88 e s.m. oppure al nulla-osta di cui all'art. 13 della L. 394/91. Si ritiene quindi necessario precisare gli aspetti relativi agli ambiti di applicazione di tali disposizioni, nonché alle procedure, secondo la seguente dizione, che sostituisce il citato ultimo capoverso del paragrafo di cui si sta trattando; l'ultimo capoverso dell'art. 3, punto 3.7, viene conseguentemente soppresso.

"I piani comunali relativi ad aree ricadenti all'interno del Parco e del Pre-Parco, nonché i piani ed i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di Parco e di Pre-Parco, sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano ed al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente

di Gestione ai sensi dell'Art. 14 quinquies della L.R. n. 11/88.

Il Parere di Conformità è richiesto, all'E.d.G., dai Comuni e dagli altri Enti cui competano i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione.

L'E.d.G. si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano.

Trascorso il termine di cui sopra il Parere si intende rilasciato positivamente.

Per il rilascio del Parere di Conformità, l'E.d.G. può avvalersi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

Il termine per il rilascio del P.d.C. può essere interrotto una sola volta per la richiesta di integrazioni della documentazione.

Preventivamente alla presentazione agli enti competenti per l'autorizzazione e/o concessione di progetti relativi ad attività, impianti, opere, da realizzare nel territorio del Parco, con esclusione delle aree ricadenti nei territori urbanizzati di cui all'art. 13 della L.R. n. 47/78 come delimitati dal presente Piano, deve essere richiesto un Nulla-osta all'Ente di gestione del Parco che ne attesti la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco."

L'ultimo paragrafo, intitolato "Competenze gestionali e di attuazione del PTP in capo all'Ente Parco" contiene, fra l'altro, un'elencazione di studi e programmi affidati all'operatività dell'E.d.G.

Le N.d.A. del Piano non sono la sede corretta per un'indicazione di questo tipo, rispetto ad attività che solo in parte sono di diretta competenza del Parco e che in ogni caso dovranno essere sviluppate secondo i programmi operativi e le priorità dell'Ente, senza che opportunità o necessità diverse che venissero alla luce in momenti successivi debbano richiedere varianti alle N.d.A.

Tale elencazione, da "Spetta in particolare all'Ente Parco" a "il restauro dei castagneti da frutto (art. 9)" deve pertanto essere soppressa;

Il "Titolo II- Zona di Parco", dal momento che l'articolo 3 contiene disposizioni generali rivolte sia al Parco che al pre-Parco, dovrà più opportunamente essere intitolato "Norme generali"; l'articolo 3, conseguentemente, dovrà prendere il titolo "Norme comuni al Parco e al pre-Parco" e al testo dovrà essere aggiunto, alla fine, "e del pre-Parco, salvo quanto specificato nei singoli articoli."

Al punto "3.1 Difesa del suolo e tutela delle emergenze morfologiche" l'ultima frase dovrà essere sostituita con la seguente: "E' vietata la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni; è vietato altresì l'esercizio di nuove attività estrattive, salvo quanto, specificato all'articolo 9".

Il punto 3.2 tratta, fra l'altro il tema della tutela delle sorgenti. Pur condividendo l'obiettivo posto da tale norma, la formulazione non contiene i dovuti riferimenti alle disposizioni di legge vigenti e richiama zone o aree non individuate in cartografia (rocce magazzino); dovrà pertanto essere sostituita, per i commi a pag. 11, dalla seguente:

"Le zone interessate dalla presenza di sorgenti, comprese quelle stagionali, sono tutelate sotto l'aspetto ambientale e vegetazionale, unitamente ai bacini di alimentazione delle sorgenti stesse. Non sono consentiti interventi o attività che possano indurre modificazioni nella qualità delle acque superficiali e sotterranee. L'EdG per garantire, ai fini dell'art. 3, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il livello di deflusso necessario all'equilibrio degli ecosistemi connessi alle acque, individua i criteri per l'ammissibilità delle captazioni esistenti e proposte, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 25 della L. 36/94.

In attesa dell'individuazione di tali criteri, è vietato ogni intervento di captazione che determini allontanamento delle acque dal punto di affioramento naturale, se non per motivi di conservazione del suolo e difesa idrogeologica, previa dimostrazione della compatibilità con il mantenimento dell'ecosistema connesso alla presenza della sorgente stessa.

Eventuali richieste di captazione motivate da esigenze acquedottistiche dovranno essere inoltre accompagnate da

una verifica e attestazione della piena funzionalità della rete distributiva e dalla dimostrazione della compatibilità con il mantenimento dell'ecosistema connesso alla presenza della sorgente. Le richieste saranno autorizzate previo parere, ai sensi della L. 36/94, dell'EdG, sentito il Comitato tecnico-scientifico.

L'E.d.G., al fine di precisarne le modalità di tutela, attiverà un apposito studio idrogeologico e ambientale volto:

- . all'individuazione delle sorgenti;
- . alla delimitazione delle aree costituenti il naturale magazzino delle stesse, corrispondenti prevalentemente alle formazioni di macigno con fratturazione pervasiva;
- . alla individuazione e qualificazione degli ecosistemi collegati."

Il punto "3.3 Tutela della flora e della vegetazione" dovrà essere completato da quanto segue:

"L'EdG avvierà un apposito programma di ricerca per la verifica e l'aggiornamento del censimento degli elementi vegetazionali significativi del Parco e del pre-Parco. Tale programma dovrà censire la diversità floristica e vegetazionale presente, individuando anche le specie e le cenosi minacciate ulteriori rispetto a quanto elencato al successivo punto 3.3.1".

Nelle tabelle del punto 3.3.1, alle pagine 12 e 13 si riscontrano alcuni errori, che dovranno essere corretti; pertanto le stesse dovranno essere così sostituite:

"SPECIE	AMBIENTE
Anemone narcissiflora	Praterie
Aquilegia alpina	Praterie di vetta
Aster alpinus	Praterie di vetta
Convallaria majalis	Praterie
Gentiana asclepiadea	Rocce, praterie, boschi umidi
Gentiana lutea	Praterie, zone umide
Gentiana purpurea	Praterie, vaccinieti
Leucojum vernalis	Praterie
Pulsatilla alpina	Praterie
Trollius europaeus	Praterie

Tulipa australis Praterie

b) fattore di minaccia: captazione sorgenti, regimazione acque, danneggiamento zone umide

SPECIE	AMBIENTE
Eriophorum latifolium	Praterie umide, rive
Pinguicola vulgaris	Praterie umide, rive
Saxifraga aizoides	Praterie e rocce umide

c) fattore di minaccia: taglio diretto durante operazioni selvicolturali in boschi di latifoglie

SPECIE	AMBIENTE
Quercus crenata	Boschi misti
Taxus baccata	Faggete
Staphylea pinnata	Faggete
Ilex aquifolium	Faggete

d) fattore di minaccia: interventi selvicolturali in boschi di conifere

SPECIE	AMBIENTE
Goodyera repens	Pinete
Epipogium aphyllum	Abetine e faggete

e) fattore di minaccia: abbandono e rinaturalizzazione prati e pascoli

SPECIE	AMBIENTE
Orchidacee	Praterie
Gentiana lutea	Praterie
Crocus vernus	Praterie
Gentiana cruciata	Praterie

A pag. 13, nel periodo "Qualora i fattori di minaccia ... conservazione dei popolamenti", la parole "specie minacciate" dovranno essere sostituite da "specie elencate o altre" e "risultati del programma di monitoraggio" con "risultati del progetto di censimento e

monitoraggio".

Alla fine del medesimo, dovrà essere aggiunto il seguente:
"Il Regolamento definirà le forme di protezione delle specie per cui risulterà necessaria."

3.3.2 Tutela delle aree forestali

La norma è stata rielaborata, così come richiesto dal parere regionale; la formulazione riproposta viene accolta in quanto, in questa fase del procedimento, gli elementi analitici prodotti non ne consentono una articolazione più chiara e coerente.

Si introducono tuttavia quelle precisazioni che appaiono indispensabili per la conformità alla legislazione vigente, fermo restando che il Parco dovrà considerare esigenza prioritaria l'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi utili alla formazione di una normativa di settore adeguata riguardante Parco e pre-Parco.

Il 1° comma dovrà pertanto essere sostituito dal seguente:
"La presente norma definisce le linee guida per la redazione dei Piani di gestione forestale (o Piani economici) di cui all'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30; detti piani dovranno comunque essere elaborati nel rispetto delle norme delle specifiche zone di Parco in cui le aree boscate ricadono, come descritte ai successivi articoli 5, 6 e 7 delle presenti norme. In caso di contraddizione fra disposizioni diverse, relative a categorie, tipologie, ecc. si applica quella maggiormente cautelativa.

Ai fini dell'approvazione dei Piani di gestione forestale e dei piani di coltura e conservazione, gli Enti competenti devono acquisire il parere di conformità con il P.T.P. formulato dall'E.d.G. del Parco.

In attesa della realizzazione e approvazione dei Piani di gestione dei boschi di proprietà pubblica e privata di cui ai precedenti commi, tutti gli interventi a carico del bosco o delle infrastrutture per la gestione forestale, sono sottoposti al nulla-osta rilasciato dall'E.d.G. del Parco; gli enti territoriali delegati in materia forestale sono tenuti a farne richiesta all'E.d.G., sia per gli aspetti programmatici, che pianificatori ed autorizzativi.

Gli interventi nel Parco e pre-Parco dovranno essere pienamente conformi alle disposizioni delle P.M.P.F.

approvate con delibera del Consiglio regionale n. 2354 in data 1/3/95, che devono essere applicate nella loro totalità, anche con riferimento all'art. 55 (rilascio di matricine).

In particolare per quanto riguarda il pre-Parco, valgono le disposizioni del successivo articolo 9".

Al medesimo punto 3.3.2 nel paragrafo intitolato "Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale", alla lettera a) "categorie di gestione della vegetazione (pag. 14) alla fine della disposizione riguardante le zone di "Protezione generale (PG)" dovrà essere aggiunto quanto segue:

"L'utilizzazione del bosco a scopi produttivi nei terreni di proprietà privata è consentita entro i limiti delle presenti norme; nei terreni di proprietà pubblica il bosco assume esclusivamente funzioni di difesa idrogeologica, di fruizione turistica e soprattutto di conservazione della diversità biologica e degli habitat naturali; sono quindi ammessi esclusivamente interventi con finalità fitosanitarie e di miglioramento strutturale e della composizione specifica che possono dare luogo ad un prelievo legnoso da destinarsi alla vendita o all'utilizzo diretto."

Inoltre, alla fine della pag. 14, la parte conclusiva della disposizione riguardante le zone ad "Uso Turistico e gestione tradizionale (UT)" da "in questa zona, comunque, il Piano" alla fine (inizio pag. 15) dovrà essere sostituita, al fine di evitare contraddizioni con il contenuto della successiva lettera d), con la seguente formulazione:

"per i boschi cedui di proprietà dei Consorzi di utilisti, ferma restando l'esigenza di privilegiare la loro conversione all'alto fusto, il Piano di gestione forestale potrà individuare porzioni di bosco in cui è opportuno mantenere il governo a ceduo".

Alla lettera "c) tipi di vegetazione" sono sinteticamente elencate le forme di vegetazione presenti nel territorio del Parco, rimandando alle norme successive solo per quanto riguarda le formazioni forestali.

E' necessario che vengano introdotte opportune indicazioni normative di salvaguardia anche per le altre tipologie di vegetazione individuate; pertanto il periodo

da "Per quanto riguarda le formazioni ..." a "contenute nell'elaborato T.4" viene sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda le formazioni forestali, valgono le indicazioni relative agli interventi silvocolturali riportate al punto successivo; per gli altri tipi di vegetazione, individuati nell'elaborato T.4 per il Parco, e per le aree aventi le medesime caratteristiche presenti nel pre-Parco, come risultanti dalla Carta della vegetazione del Parco regionale del Corno alle Scale elaborata dal Servizio Cartografico e Geologico della Regione Emilia-Romagna (scala 1:10.000), trattandosi di ambienti di grande rilevanza naturalistica non sono consentite opere ed attività che comportino l'alterazione o l'interruzione del cotico erboso naturale, anche per minime estensioni, gli interventi eventualmente previsti in Piani particolareggiati, da realizzarsi nel P.P. sciistico previo nulla-osta dell'E.d.G., su parere del C.T.S. dovranno proporsi come obiettivo anche il mantenimento del ripristino del cotico erboso".

Alla lettera "d) interventi silvocolturali" all'inizio di pag. 17, per quanto sopra precisato, devono essere soppresse le frasi "In zone TT dovrà prevedersi le aree di rinnovazione" e "in zone UT potranno persistere ... dalle Norme di Piano";

Per quanto riguarda i Castagneti da frutto ed i Boschi di ripa (pag. 17), si condivide lo spirito della norma, ma la dizione appare poco chiara; dovrà pertanto essere sostituita dalla seguente:

"Castagneti da frutto abbandonati": Il recupero dei castagneti da frutto abbandonati potrà avvenire preferibilmente nelle aree boscate poste in prossimità dei nuclei abitati e della viabilità principale tenendo conto delle ottimali condizioni stagionali. Il loro recupero è subordinato al rilascio di nulla-osta sul progetto di intervento da parte dell'E.d.G. del Parco; tale progetto dovrà contenere una relazione tecnica sulle caratteristiche floristiche, vegetazionali ed ecologiche dell'area, nonché indicazioni per le modalità di gestione.
Boscaglie ripariali: sono ammessi limitati interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, nel rispetto della conservazione della diversità biologica esistente e, nel caso siano finalizzati alla sicurezza idraulica, secondo i criteri

stabiliti dalla delibera di G.R. n. 3939 del 6/9/1994; gli interventi potranno essere realizzati previa acquisizione di nulla-osta rilasciato dall'E.d.G. del Parco."

Inoltre, al penultimo comma di pag. 17, in cui vengono elencati ulteriori indirizzi da rispettare nella redazione dei piani di gestione forestale, al primo alinea dovranno essere soppresse le parole "e apertura", che potrebbero essere mal interpretate come possibilità di taglio a raso del bosco e, alla fine, deve essere aggiunto il seguente nuovo alinea:

"- mantenimento di esemplari di grandi dimensioni di specie esotiche nelle aree con funzioni di arboreto".

3.5. Tutela della fauna

Il primo e secondo capoverso, insieme al quinto (all'inizio di pag. 20) devono essere sostituiti dal seguente:

"Il patrimonio faunistico è tutelato attraverso il mantenimento e la conservazione degli habitat, eventualmente anche attraverso interventi di recupero, ovvero mediante la realizzazione di progetti di reintroduzione. L'E.d.G. promuove la conoscenza della fauna del Parco predisponendo materiali divulgativi e percorsi attrezzati o aree faunistiche; in particolare predispone percorsi schermati e punti di osservazione (capanni, altane, ecc...) in zone significative sotto l'aspetto zoologico; propone inoltre attività finalizzate alla diffusione delle conoscenze sulla fauna.

All'interno del Parco e del pre-Parco è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare o disturbare volontariamente la fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

L'E.d.G., sentito il C.T.S., può autorizzare la cattura di esemplari animali nell'ambito di ricerche scientifiche volte alla conoscenza della fauna e dell'ecosistema. La metodica di cattura ed i metodi di eventuale marcatura verranno stabiliti al momento della autorizzazione, tenendo conto di limitare al minimo il rischio legato alle operazioni necessarie.

E' vietato effettuare il rilascio di animali nel territorio del Parco e del pre-Parco.

Eventuali operazioni di reintroduzione e ripopolamento di

specie di particolare interesse conservazionistico per il Parco dovranno avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dallo specifico progetto approvato dal Parco su parere del C.T.S. ed in conformità alle vigenti norme di legge ed al Piano Faunistico regionale.

In caso di dimostrati squilibri del sistema ecologico l'E.d.G. potrà autorizzare, previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, interventi di cattura, allontanamento ed eventualmente abbattimento di esemplari secondo le modalità stabilite da un apposito programma di intervento; nel dar corso allo stesso si procederà inizialmente adottando i cosiddetti "metodi ecologici" previsti all'art. 19 della legge 157/92 ed eventualmente indicati dall'I.N.F.S.; solo dopo aver verificato l'inefficacia degli stessi verranno realizzate le catture e/o gli abbattimenti.

Al fine di evitare disturbo o uccisione della fauna selvatica, è vietato fare vagare i cani liberi nel Parco e al di fuori delle aree eventualmente adibite nel pre-Parco e contrassegnate con relativi cartelli e secondo le modalità stabilite dal Rp.

Nelle zone "A", "B" e "C" è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti; nel pre-Parco vale quanto specificato al successivo art. 8;"

3.6. Programma di monitoraggio dei caratteri naturali del territorio.

Il secondo capoverso, da "Il Programma di monitoraggio" a "Comitato Tecnico Scientifico" deve essere soppresso, in quanto non spetta alle N.d.A. vincolare le modalità con cui l'EdG sviluppa attività di propria competenza.

In conseguenza di quanto già richiamato in merito alle più recenti conoscenze ad agli obblighi connessi all'attuazione della Direttiva Habitat, si introduce d'ufficio un ulteriore punto riguardante la conservazione degli habitat naturali.

"3.6.bis. Conservazione degli habitat naturali

Ai fini della conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie di cui agli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 i siti proposti per la costituzione della rete Natura 2000 (Siti di Importanza

Comunitaria "(S.I.C.)") di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva citata sono sottoposti a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e distruzione presente. I siti designati come "Zone Speciali di Conservazione " (Z.S.C.) ai sensi dell'art. 4 c.4 della Direttiva citata sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie e opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate.

Le norme di cui al comma precedente si applicano alle "Zone di Protezione Speciale, Z.P.S." di cui alla direttiva 79/409/Cee del 2 aprile 1979, art. 4, c.1.

Le opportune misure per la conservazione dei siti di cui ai commi precedenti sono individuate attraverso il Regolamento del Parco che provvede anche ad indicare gli interventi da realizzare a tal fine in via prioritaria."

3.7. Salvaguardia delle forme prodotte dall'attività umana storica.

Alla fine del secondo capoverso aggiungere "chiroggeri". Eliminare l'ultimo capoverso, in relazione a quanto precisato al precedente articolo 2.

art. 4. Sistema della accessibilità e fruizione del Parco.

Alla fine del 2° alinea, intitolato "viabilità di penetrazione ad accesso regolamentato" la frase "la gestione della viabilità dovrà essere presa in carico dall'Ente Parco che dovrà garantirne le percorribilità in condizioni di sicurezza "dovrà essere soppressa, in quanto non si tratta di competenze dell'Ente, che ha responsabilità solo sulla regolamentazione, come correttamente indicato sopra.

Alla pag. 24, l'alinea intitolato "aree attrezzate di terminale", deve essere sostituito, per le tre righe iniziali, come segue: "le aree attrezzate di terminale sono adibite all'accoglienza e alla sosta dei visitatori; sono situate in corrispondenza dei punti di chiusura o regolamentazione del traffico privato, sono attrezzate

con un piccolo parcheggio, con tavoli, panche, pannelli informativi, eventuale punto d'acqua e raccolta rifiuti:".

Alla medesima pagina con riferimento al bivacco "Monti Grossi" in considerazione della sua collocazione in zona B del Parco, di difficile accesso in assenza di viabilità carrabile, al fine di assicurare la coerenza dell'eventuale intervento edilizio con le caratteristiche della zona B in cui ricade, dovrà essere introdotta la seguente precisazione: "In particolare, in località Monti Grossi la struttura esistente potrà essere recuperata solo a condizione che non sia necessaria l'apertura di viabilità di cantiere o di servizio, la realizzazione di nuove infrastrutture o interventi sul sentiero esistente."

Alla pag. 25 l'alea intitolato "Strutture ricettive private" rimane poco chiaro nella formulazione, riferita ad attività private, non di diretta competenza dell'E.d.G. del Parco. Dovrà pertanto essere sostituito dalla seguente formulazione:

"Strutture ricettive esistenti" (individuate alla tavola T.2): le strutture di proprietà pubblica a gestione privata oltre ai servizi di ristoro e/o pensione possono offrire, previa convenzione, servizi di pubblica utilità e di interesse del Parco.

Con le medesime finalità il Parco può stipulare convenzioni anche con le strutture private individuate.

Alla pag. 25, nell'alea intitolato "parcheggi di Servizio al Parco", in relazione a quanto specificato rispetto alla cartografia, il testo proposto deve essere modificato eliminando il riferimento ad aree esterne al perimetro del Parco che non possono essere disciplinate dal P.T.P. ed introducendo una disposizione di indirizzo per i P.R.G. per quanto riguarda i parcheggi nei centri urbani.

Il testo dell'alea prende pertanto la seguente formulazione:

"- parcheggi di servizio al parco: aree di sosta per autoveicoli, utilizzati dai fruitori per l'accesso al Parco. Il sistema di parcheggi indicato nell'elaborato T.2 comprende parcheggi esistenti e di progetto.

In pre-Parco il parcheggio in località La Boccia, individuato dal P.T.P. è da considerare l'unico la cui realizzazione è compatibile con le finalità del Parco. In zona C i parcheggi esistenti in località Madonna dell'Acero - Pian d'Ivo e Cavone dovranno essere oggetto di interventi di riqualificazione e di arredo che ne migliorino e ne precisino l'estensione e l'organizzazione sia mediante segnaletica orizzontale, sia mediante la realizzazione di elementi vegetali (siepi, alberature singole o in gruppo) che li separino dalla contigua sede stradale.

In attuazione delle previsioni delle zone di espansione del PRG in località Casale, i parcheggi dovranno essere realizzati in modo da poter essere utilizzati anche per la fruizione del Parco."

Il periodo che inizia con "la realizzazione dei parcheggi non dovrà comportare ..." e termina con "... alberature ai bordi dell'area adibita a parcheggio." rimane inalterato.

Alla fine della pag. 25, nel comma che precisa che non è consentito l'impianto di attrezzature diverse da quelle descritte, le parole finali "a cura dell'Ente Parco" devono essere soppresse.

Prima dell'art. 5, deve essere introdotto:

"TITOLO III - Articolazione del territorio del parco in zone"

art. 5 - Zona A di protezione integrale

Al punto 1) il penultimo periodo, da "L'insieme di queste caratteristiche" a "della biodiversità" dovrà essere sostituito dal seguente:

"Tali ambiti per le loro caratteristiche assumono il massimo valore rispetto alle finalità di salvaguardia della biodiversità e devono essere protette in modo integrale".

art. 7 - Zona C di protezione e riqualificazione ambientale

Il punto "2) disposizioni attuative e gestionali" dovrà essere sostituito, in conseguenza di quanto preceden-

temente specificato con riferimento agli elaborati cartografici ed alla necessità di meglio precisare le modalità di intervento previste per gli edifici esistenti nelle zone C, con la seguente formulazione:

"Nelle zone di cui al presente articolo su tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento igienico-sanitario, statico e tecnologico. Ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario può essere consentito un ampliamento massimo del 10%, comunque non superiore a 70 mq, per l'edificio.

Nelle aziende agricole esistenti dovranno essere favorite le pratiche agricole a basso impatto, nonché le possibilità di sviluppo del turismo rurale.

Nelle zone individuate come boscate alla tavola T. 4 sono ammesse le utilizzazioni secondo gli indirizzi di cui all'articolo 3, punto 3.3 delle presenti Norme. Sono inoltre consentiti gli interventi di sistemazione e manutenzione dei sentieri, compresi quelli utilizzabili come piste per lo sci da fondo, dei quali non dovranno in ogni caso essere alterate le dimensioni e le caratteristiche.

In particolare, per l'areale di Madonna dell'Acero, come individuato nella cartografia allegata alle presenti norme, gli interventi dovranno riguardare:

- la sistemazione dei percorsi interni all'area, sia carrabili che pedonali, delimitando, preferibilmente con aiuole e alberature, le zone destinate alla sosta dei veicoli. La definizione dei percorsi dovrà tener conto dell'antico percorso di accesso e delle edicole votive ad esso pertinenti;
- le strutture per la fruizione del Parco e le strutture ricettive private.

Gli interventi dovranno avere l'obiettivo generale di allontanare le zone di sosta dei veicoli dal santuario, anche individuando possibilità alternative nell'ambito delle zone C, di valorizzare l'emergenza storico-cul-

turale ed essere previsti nel rispetto delle norme generali di zona, nonchè avere il coordinamento ed il nulla-osta dell'E.d.G. del Parco.

Per l'areale del Cavone, come individuato nella cartografia allegata alle presenti norme, gli interventi dovranno riguardare:

- la riorganizzazione degli spazi utilizzati dai visitatori, sistemando un percorso attorno al bacino che si innesti col sentiero verso il Corno delle Scale;

- la sistemazione delle aree all'intorno dell'edificio esistente, con materiali naturali, previa eliminazione degli esistenti (incongrui);

- la porzione di sede stradale verso il bacino, che dovrà essere sistemata in modo da garantirne la percorribilità pedonale, eventualmente differenziando la superficie da quella stradale e inserendo elementi di arredo verde;

- il sistema di protezione ambientale degli ambiti confinanti con l'area in oggetto, garantendo opportune fasce di transizione tra luogo frequentato e bosco, nelle quali siano messi in opera elementi di mitigazione dell'impatto antropico; in particolare la stazione d'arrivo della seggiovia, dal lato prospiciente l'area attrezzata, dovrà essere isolata visivamente;

- dovrà essere curato l'inserimento ambientale dei parcheggi esistenti, secondo i principi esposti al precedente art. 4;

Il titolo III diviene "Titolo IV zona di pre-Parco" e l'art. 8 assume il titolo "Generalità".

Art. 8 - Generalità

Dopo il primo comma, introdurre il seguente: "Nelle zone di pre-Parco le attività estrattive sono vietate.

Il penultimo comma della pag. 33 deve essere sostituito con la formulazione seguente, in quanto non coerente con la vigente legislazione:

"L'attività venatoria, altrimenti ammissibile e rego-

lamentata nel pre-Parco secondo i principi di cui al comma successivo, non può essere estesa alle aree attualmente ricomprese nelle Oasi di protezione della fauna, che pertanto rimarranno destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di specie selvatiche, con particolare riferimento a quelle protette."

L'ultimo comma della pag. 33, che inizia con "Nella parte di territorio di pre-Parco non sottoposta ..." e che termina, alla fine del 1° alinea di pag. 34, con "presenza dei cacciatori;", deve essere sostituito con la formulazione di seguito descritta, in quanto carente sulle finalità generali nei confronti della gestione della fauna e non coerente con la legislazione vigente per quanto riguarda le competenze del Regolamento nei confronti dell'attività venatoria.

"Nelle aree di pre-Parco non sottoposte a specifico regime di tutela della fauna attraverso il Regolamento del Parco l'attività venatoria viene esercitata con modalità che non risultino pregiudiziali per le zoocenosi del Parco e che siano compatibili con l'esercizio delle attività turistiche ed escursionistiche. Tale attività, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/88 e dell'art. 21 della L.R. 8/94 è sottoposta a specifica normativa da parte del Regolamento per quanto riguarda le forme, i mezzi e le modalità di caccia con particolare riferimento a:

- elenco delle specie faunistiche cacciabili;
- densità di caccia;
- periodi, giornate ed orari di caccia;
- carniere;
- limitazioni alle tecniche per l'esercizio della caccia vagante;
- condizioni di accesso dei cacciatori con priorità per i residenti nei Comuni del Parco e pre-Parco e per i proprietari conduttori di fondi;
- modalità di riscossione di eventuali entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

Per la formazione del piano faunistico provinciale e la redazione dei programmi gestionali di intervento annuale l'E.d.G. contribuisce per il territorio di sua competenza

con il supporto del C.T.S. e sulla base degli indirizzi contenuti nelle presenti norme."

Inoltre l'ultimo alinea, da "dovranno essere inseriti nel Regolamento" a "pertinenza delle abitazioni" deve essere soppresso in quanto gli argomenti richiamati non rientrano fra le competenze del Regolamento stesso e sono già presenti nelle norme generali (v. art. 3.5).

Alla pag. 35, dai "parcheggi di servizio al Parco" eliminare "a Casale" per quanto già specificato precedentemente;

Art. 9 - Pre-Parco boschivo (PPb)

In attesa di quanto specificato con riferimento all'art. 3.3.2, si introducono norme di carattere generale, che costituiscono riferimento che dovrà essere utilizzato dall'E.d.G. per l'espressione dei pareri di competenza, nonché indirizzi per la formulazione di eventuali piani di assestamento e per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

Dopo il primo comma, a pag. 35, deve pertanto essere introdotto il seguente: "I Piani di gestione forestale (o Piani economici) di iniziativa pubblica o privata dovranno acquisire il parere dell'E.d.G. del Parco prima della loro approvazione da parte dell'Ente competente. L'E.d.G., in attesa degli esiti di uno studio approfondito sulle caratteristiche vegetazionali del territorio del pre-Parco, valuterà la conformità di tali piani in relazione alle caratteristiche delle diverse compagini boschive individuate dalla "Carta della vegetazione del Parco del Corno alle Scale" in scala 1:10.000 elaborata dal Servizio Cartografico della Regione Emilia-Romagna. Per gli interventi da effettuarsi in assenza dei Piani di gestione dovrà essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione, ferma restando l'obbligatorietà della piena conformità alle disposizioni delle P.M.P.F. vigenti".

Il secondo comma deve essere soppresso, in quanto l'attività pregressa, a margine della viabilità, non necessita di interventi di sistemazione particolari e un'eventuale nuova coltivazione non è compatibile con il

trovarsi in zona boscata.

Il terzo comma, all'inizio di pag. 36, è soppresso, in relazione a quanto sopra specificato.

Il quarto comma, che inizia con "Al fine di individuare un uso, una possibilità ..." e termina con "localli sul territorio "deve essere soppresso in quanto non spetta al P.T.P. predefinire le scelte del Programma di Sviluppo.

Art. 10 - Pre-Parco storico-agrario (PPa)

Il terzo comma (con inizio alla fine di pag. 36 e conclusione a pag. 37) deve essere così sostituito:

"Nella zona ricompresa tra Monteacuto e Pianaccio, caratterizzata dalla presenza di castagneti da frutto, al fine del recupero di tali colture, sono consentiti i seguenti interventi:

- il restauro delle piante da frutto e la sistemazione del sottobosco, comprensivi degli interventi necessari sui percorsi e sentieri e sulle relative opere accessorie, quali muretti di sostegno;

- il recupero delle strutture edilizie esistenti, per usi legati alla produzione delle castagne e per usi di tipo didattico e divulgativo.

L'E.di G. potrà, nell'ambito del Programma di sviluppo, prevedere forme di incentivazione e facilitazioni economiche a favore degli operatori".

Art. 11 - Pre-Parco sciistico

alla pag. 38, al comma che inizia con le parole "Il Piano Particolareggiato e le successive convenzioni" alla 3^a riga le parole "nuove piste da sci" devono essere sostituite da "nuovi impianti". Alla fine della frase deve essere aggiunto: "La previsione di nuove piste deve essere accompagnata dalla dismissione di piste esistenti, per le quali dovrà essere prevista la risistemazione del terreno secondo le forme della morfologia naturale dei luoghi e la ricostituzione del manto erboso mediante l'utilizzo di specie autoctone".

Allegati grafici - scala 1:5.000

Il citato parere regionale richiedeva, fra l'altro una più precisa indicazione sulla destinazione e utilizzazione delle aree adiacenti alle strutture per la fruizione. In risposta a tale esigenza sono state allegate alle norme le planimetrie in scala 1:5.000 relative ai parcheggi, rifugi e bivacchi.

Il dimensionamento proposto per le strutture in questione non sempre corrisponde a corretti criteri, pertanto di seguito si elencano i siti in cui dovranno essere apportate modifiche:

. Area attrezzata di terminale Rio Ri

L'area individuata non mantiene un'adeguata fascia di rispetto dal rio e non comprende, dal lato opposto, il parcheggio già esistente. La delimitazione deve quindi essere modificata come indicato in cartografia.

. Parcheggio La Boccia

L'area individuata deve intendersi indicativa ed il parcheggio potrà essere realizzato nei limiti discendenti da quanto precedentemente specificato.

. Parcheggio Casale

La tavola deve essere eliminata, per quanto precedentemente specificato.

Le tavole "P.1 Madonna dell'Acero" e "P.2 Cavone" mantengono efficacia come indicazione dei perimetri di riferimento per le norme di cui all'art. 7, fermo restando quanto sopra specificato in merito allo strumento del Progetto di intervento particolareggiato, che viene soppresso.

- che, per quanto riguarda il "Programma finanziario di massima e quadro di coordinamento degli interventi prioritari", l'elaborato contiene in alcuni casi la previsione di opere che sono già state realizzate, in altri attribuisce al Parco interventi e progetti che non sono di diretta competenza dell'Ente o non necessari per quanto precisato ai punti precedenti; vengono pertanto stralciate le voci di spesa di cui

ai punti a.3, b.1, b.4 (limitatamente a Casale), e.5, e.6, e.7, e.8;

- che inoltre le voci di seguito elencate dovranno essere modificate come singolarmente specificato:
 - a1: centro parco di Pianaccio: adeguamento funzionale e realizzazione foresteria edificio B (500 milioni);
 - a2: centro visita e museo di Poggioforato: adeguamento accessi aree di pertinenza;
 - a6, a7: bivacchi Donna Morta e Monti Grossi: recupero;
 - a8, a 11: rifugi Sasseto, Sboccata dei Bagnadori: opere di adeguamento funzionale;
 - c4, c5: aggiungere alla fine "sui sentieri" riducendo l'importo complessivo a 1.000 milioni;
 - d1: modificare il secondo alinea in "-studio idrogeologico e ambientale (art. 3.2)";
 - e9: aggiungere "contributo";
- che il Quadro di coordinamento degli interventi prioritari - Primo Triennio si intende conseguentemente modificato;
- che il Programma di cui sopra rimane complessivamente inadeguato e datato; dovrà quindi essere ridefinito attraverso i programmi pluriennali di gestione del Parco;
- che, infine, le osservazioni, a cui l'Amministrazione provinciale ha dato risposta con deliberazione del C.P. n. 165 in data 28/7/92, sono decise da questa Regione in conformità con l'atto citato, per quanto non in contrasto con le determinazioni del presente provvedimento;

Sentito il parere favorevole della Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 36/88, rilasciato nella seduta del 10/02/99;

Vista la L.R. 2 aprile 1998, n. 11, come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40;

Vista la L.R. 5 settembre 1988, n. 36;

Vista la L.R. 27 maggio 1989, n. 19;

Vista la L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;

Dato atto dei pareri favorevoli di legittimità e di regolarità tecnica del presente provvedimento rispettivamente espressi - ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione della G.R. n. 2541 del 4 luglio 1995 - dal Direttore Generale alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica dott. Roberto Raffaelli e dalla Responsabile del Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio Naturale arch. Marta Scarelli;

Su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi;

delibera

- a) di decidere in merito alle osservazioni, in conformità alla deliberazione G.P. dell'Amministrazione provinciale di Bologna n. 165 del 28 luglio 1992, fatto salvo quanto in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento;
- b) di approvare il Piano territoriale del Parco regionale del Corno alle Scale introducendo le modifiche di cui al precedente "considerato";
- c) di inviare alla Provincia di Bologna gli atti tecnici del Piano territoriale affinché provveda ad adeguarli in conformità alle determinazioni contenute nel presente atto e a trasmetterne copia alla Regione;
- d) di allegare al presente provvedimento i seguenti atti per formarne parte integrante e sostanziale:
 - delibera del Consiglio provinciale di Bologna n. 218 del 23 luglio 1991 di adozione del Piano territoriale del Parco (Allegato n. 1);
 - delibera del Consiglio provinciale di Bologna n. 165 del 28 luglio 1992 di controdeduzioni alle osservazioni (Allegato 2);
 - delibera della Giunta regionale n. 554 del 28 febbraio 1995 di richiesta di modifiche (Allegato n.

3);

- delibera del Consiglio provinciale di Bologna n. 25 del 25 marzo 1997 di deduzioni delle richieste di modifica presentate al Piano territoriale del Parco (Allegato n. 4);

- atti tecnici costituiti da:

Analisi ed indicazioni specifiche di settore -
Elaborato 1 (Allegato 5);

Elaborati grafici di piano in scala 1:10.000:

Tavola T.1- Previsioni di Piano (Allegato 6);

Tavola T.2 - Sistema di accessibilità e fruizione del Parco (Allegato 7);

Tavola T.3 - Assetto delle proprietà (Allegato 8);

Tavola T.4 - Gestione della vegetazione;

Tipologie di vegetazione e di interventi (Allegato 9);

Norme di attuazione (Allegato 10);

Programma finanziario di massima e quadro di coordinamento degli interventi prioritari (Allegato 11);

e) di pubblicare il presente atto sul BUR.

- - - - -